



Licenziamento: periodo di prova già svolto in passato presso la stessa azienda

Con la sentenza n. 8237/ 2015, la Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento motivato dal mancato superamento del periodo di prova, qualora il lavoratore abbia svolto già in altri periodi le medesime attività presso l'azienda, ciò anche se alle dipendenze di altra società appaltatrice presso la ditta che ora lo sta licenziando.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il datore di lavoro abbia già conosciuto le attitudini professionali del lavoratore ed assumendolo nelle medesime attività, non può usufruire del "periodo di prova".

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 8237 del 22/04/2015

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)